

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1088

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTE

Istituzione dell'albo professionale dei consulenti informatici

*Presentata il 21 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripropongo alla vostra attenzione l'esigenza della costituzione dell'albo professionale dei consulenti informatici riprendendo a tale scopo una iniziativa legislativa presentata nella XI legislatura dall'onorevole Ferri. La categoria dei consulenti informatici comprende un numero sempre più ampio di soggetti professionali ed è importante per la vita economica e sociale del Paese.

Nel volgere dell'ultimo decennio questa professione si è imposta all'attenzione di chiunque nel mondo del lavoro. Oggi al consulente informatico si richiede sia da parte dei privati come dei soggetti pubblici una collaborazione multiforme. La considerazione del consulente informatico da parte del mondo del lavoro è grandemente cresciuta e l'evoluzione della società ha contribuito a questa crescita, imponendo

agli imprenditori privati ed alla pubblica amministrazione di ricercare i consigli e l'assistenza esperta del consulente per la soluzione di numerosi e difficili problemi che lo sviluppo tecnologico ha portato.

Alla base del riconoscimento normativo degli interessi di una determinata categoria di professioni vi è la constatazione che esiste la coincidenza tra gli interessi della categoria ed i fini statuali perseguiti nel particolare settore professionale.

Il fenomeno dell'informatica è divenuto socialmente rilevante, interessando sempre più vasti strati sociali e finendo per divenire un fatto collettivo, tanto da interessare profondamente le autorità amministrative e lo stesso legislatore.

La presente proposta di legge istituisce un albo che garantisce, anzitutto, la formazione di una categoria di operatori del

settore forniti di specifiche qualità di carattere morale e tecnico e depura, soprattutto, la categoria da coloro che spesso spregiudicatamente prestano la loro opera in questo settore.

Il carattere obbligatorio della disciplina professionale, insistentemente richiesto

dalla stessa categoria, garantisce il controllo e la sanzione per le attività svolte in contrasto con la normativa e l'etica professionale.

È necessario, quindi, addivenire al più presto all'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Albo professionale).*

1. È istituito, presso il Ministero di grazia e giustizia, l'albo professionale dei consulenti informatici.

2. L'iscrizione all'albo dei consulenti informatici è obbligatoria ed è condizione necessaria per l'esercizio della relativa attività professionale.

3. L'iscrizione all'albo abilita all'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Repubblica.

4. L'albo è pubblico e contiene, per ogni iscritto, l'indicazione del nome, del luogo e della data di nascita, del comune di residenza, della data, del titolo di iscrizione, nonché del codice fiscale.

## ART. 2.

*(Oggetto della professione).*

1. Al consulente informatico è riconosciuta una specifica competenza nel campo degli elaboratori elettronici.

2. L'attività professionale del consulente informatico consiste nella soluzione di problematiche con la realizzazione di programmi e procedure attraverso l'utilizzo e la gestione di un elaboratore elettronico.

3. In particolare sono oggetto della professione di consulente informatico: la conoscenza dei sistemi operativi, dei linguaggi di programmazione, dei sistemi per effettuare connessioni tra *hardware* ed apparecchiature esterne, anche non fornite dal medesimo costruttore e comunque connesse via *software*, delle modalità per la realizzazione di interfacce; la conoscenza delle telecomunicazioni e dei loro mezzi trasmissivi, delle apparecchiature in radio frequenza e della loro applicabilità, di procedure applicative gestionali e del loro impatto nella realtà aziendale e di applicazione in campo tecnico-scientifico.

## ART. 3.

*(Requisiti morali, doveri professionali e responsabilità).*

1. L'iscrizione all'albo è consentita a coloro che abbiano una specchiata integrità morale e professionale.

2. La professione di consulente informatico deve essere esercitata con proibizione, dignità, diligenza, nonché con la rigorosa osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Il consulente informatico non è responsabile per i malfunzionamenti, gli errori o le errate operazioni provocati da *software* fornito, direttamente od indirettamente, dal costruttore, quali sistemi operativi, interpreti del linguaggio, interpreti di procedure, compilatori di linguaggio, compilatori di procedure, siano essi pre-caricati sull'elaboratore elettronico o forniti su qualsiasi supporto.

## ART. 4.

*(Obbligo del segreto professionale).*

1. Il consulente informatico ha l'obbligo del segreto professionale.

## ART. 5.

*(Commissione di valutazione).*

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione di valutazione per l'iscrizione all'albo dei consulenti informatici.

2. La commissione è composta da esperti designati dal Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto.

3. La commissione ha il compito di valutare attraverso prove selettive l'idoneità degli aspiranti consulenti informatici.

4. La commissione ha altresì il compito di raccogliere le domande di coloro che svolgono l'attività da almeno tre anni, di valutare l'opportunità dell'eventuale loro ammissione diretta all'albo senza sottoposizione alle prove di cui al comma 3, nonché di decidere in ordine alla revisione dell'albo, alle cancellazioni ed agli eventuali ricorsi degli interessati.

## ART. 6.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia, con apposito decreto, adotta il regolamento per la definizione dei requisiti e delle condizioni necessari per l'iscrizione all'albo e per la gestione di tale albo presso il Ministero.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce altresì i criteri per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 5.

## ART. 7.

*(Requisiti per l'iscrizione).*

1. Per l'iscrizione all'albo, unitamente al possesso dei requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 6, è necessario altresì:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione europea o cittadino straniero residente in Italia;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione ovvero per delitti contro l'ordine pubblico o per gravi delitti contro la persona od il patrimonio;

d) aver adempiuto agli obblighi scolastici;

e) mantenere, nell'esercizio della professione, un comportamento etico che sia coerente con gli indirizzi stabiliti dal codice deontologico della categoria e, comunque, improntato ai principi di assoluta probità, dignità, prestigio, decoro e senso di responsabilità.

2. Il codice deontologico della categoria di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo è redatto dalla commis-

sione di cui all'articolo 5, previo parere vincolante del Ministro di grazia e giustizia.

3. La violazione dei principi e delle norme del codice deontologico di cui al comma 2, qualora sia contestata da specifici richiami e assuma aspetti di particolare gravità, può determinare la cancellazione dall'albo da parte della commissione di cui all'articolo 5.

#### ART. 8.

*(Onerosità dell'iscrizione).*

1. L'iscrizione all'albo comporta il pagamento di una tariffa annua da versare all'atto del rinnovo dell'iscrizione.

2. La morosità nel pagamento della somma di cui al comma 1 comporta, decorsi novanta giorni dalla scadenza della relativa obbligazione, la cancellazione dall'albo.

#### ART. 9.

*(Norme transitorie).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che esercitano da almeno tre anni l'attività di consulente informatico sono tenuti a presentare la documentazione relativa all'attività svolta per la valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 5.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo, coloro che esercitano la professione di consulente da meno di tre anni sono tenuti a presentare domanda al Ministero di grazia e giustizia per sostenere la prova di cui all'articolo 5, comma 3.

3. A decorrere dalla data di costituzione dell'albo, chiunque intenda esercitare la professione di consulente informatico è tenuto a presentare apposita domanda di iscrizione al Ministero di grazia e giustizia.

PAGINA BIANCA

